

WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG  
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE  
GUSSSTAHLWERK  
CARL BÖNNHOFF KG  
GUSSSTAHLWERK WITTEN AG  
RUHRSTAHL AG  
EISENWERK ANNAHÜTTE  
ALFRED ZELLER

CONTRO

I'ALTA AUTORITÀ  
DELLA COMUNITÀ EUROPEA  
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

---

CAUSA N° 13-57



# Sentenza della Corte

del 21 giugno 1958

*Lingua processuale: il tedesco*



## MASSIME DELLA SENTENZA

- 1 - Procedura — Ricorso d'annullamento — Decisione generale — Ricorsi delle associazioni d'impresе — Legittimazione ad agire davanti alla Corte

*Vedasi Sentenza N° 8-57 del 21 giugno 1958, N° 1.*

- 2 - Procedura — Ricorso d'annullamento — Decisione generale — Ricorsi delle associazioni d'impresе — Sviamеnto di potere — Ricevibilità

*Vedasi Sentenza N° 8-57 del 21 giugno 1958, N° 2.*

- 3 - Procedura — Ricorso d'annullamento — Decisione generale — Ricorsi delle impresе — Sviamеnto di potere — Ricevibilità

*Vedasi Sentenza N° 10-57 del 26 giugno 1958, N° 1.*

- 4 - Procedura — Causa d'annullamento — Ricorso collettivo

*Un ricorso collettivo è ammissibile allorchè tutti i ricorrenti impugnino il provvedimento sugli stessi punti e deducano gli stessi mezzi.*

- 5 - Procedura — Ricorso d'annullamento — Decisione generale — Complesso di decisioni individuali — Ricevibilità

*È generale la decisione che stabilisce un principio normativo, pone in maniera astratta le condizioni della sua applicazione ed enuncia le conseguenze giuridiche che ne derivano. Tale decisione non costituisce un complesso di decisioni individuali nei riguardi delle parti ricorrenti, anche se a ciascuna di esse ne derivano particolari effetti (Trattato art. 33 2° comma).*

- 6 - Procedura — Ricorso d'annullamento — Decisione generale — Ricorso di un'impresa o di un'associazione d'impresе — Mezzo di violazione del Trattato — Ricevibilità

*Ai termini del 2° comma dell'art. 33 del Trattato le impresе e le associazioni di cui all'art. 48 possono impugnare le decisioni generali solo qualora le ritengano viziate da sviamеnto di potere nei loro confronti. I mezzi tratti dalla violazione del Trattato non possono pertanto essere ammessi.*

**7 - Meccanismi finanziari — Mezzi indiretti d'intervento**

*Vedasi Sentenza N° 8-57 del 21 giugno 1958, N° 3.*

**8 - Obbiettivi fondamentali della Comunità****a) Obblighi dell'Alta Autorità — Applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5**

*Vedasi Sentenza N° 8-57 del 21 giugno 1958, N° 4 a.*

**b) Conciliazione fra i vari obbiettivi enunciati nell'art. 3**

*Vedasi Sentenza N° 8-57 del 21 giugno 1958, N° 4 b.*

**9 - Meccanismi finanziari — Sistema di ripartizione — Azione diretta sulla produzione**

*Vedasi Sentenza N° 8-57 del 21 giugno 1958, N° 6.*

**10 - Orientamento degli investimenti — Meccanismi finanziari — Azione indiretta sugli investimenti**

*Vedasi Sentenza N° 8-57 del 21 giugno 1958, N° 7.*

**11 - Onere finanziario imposto alle imprese — Meccanismo finanziario — Carattere non restrittivo**

*Vedasi Sentenza N° 12-57 del 26 giugno 1958, N° 8.*